

STATUTO

Operazione Africa ODV

Proemio storico

L'associazione Operazione Africa ODV deve la sua origine all'attività missionaria del gesuita padre Giovanni Puggioni, di cui continua l'opera, sorta nel 1963 mediante le campagne di sensibilizzazione, e le prime realizzazioni nella R.D. del Congo. Seguì la costituzione ufficiale dell'associazione «Operazione Africa-Collegamento regionale» nel 1983, la sua trasformazione in onlus nel 2002 e l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato con determinazione n. 127 il 28 aprile 2017 al numero 2639.

Il sostegno ai missionari, sardi e non, e una particolare attenzione per i lebbrosi segnarono la vita del Fondatore; il tutto congiunto ad un'ottica di solidarietà cristiana verso gli ultimi di ogni continente. Fede e preghiera, furono il connubio che lo spinsero a consumarsi nel suo ministero di sostegno materiale e di consolazione morale.

Questa Associazione, erede spirituale e formale della sua opera, intende continuare la sua attività, fedele all'ispirazione originaria, pur adattata ai nuovi scenari della cooperazione internazionale.

ART. 1) DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita l'Associazione denominata Operazione Africa ODV Ente del Terzo Settore (in seguito denominata semplicemente Associazione), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "codice del terzo settore" e dalle altre disposizioni legislative in materia. L'associazione potrà costituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.
2. L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione **OPERAZIONE AFRICA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**, in breve, **OPERAZIONE AFRICA ODV**.
3. L'Associazione ha sede legale nella città metropolitana di Cagliari, attualmente in via Ospedale n. 8; il trasferimento della sede legale all'interno della citata città metropolitana, non comporta modifica di statuto e può essere deliberata da Consiglio Direttivo.
4. La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ART. 2) SCOPI E FINALITÀ D'INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione ha una struttura democratica e non persegue fini di lucro ai sensi dell'articolo n. 79 c. 5 del richiamato Decreto Legislativo. Essa ispirandosi ai principi di solidarietà cristiana, ha come fine esclusivo il perseguimento di finalità di sviluppo integrale, di promozione umana, solidaristica e di utilità sociale, nel campo della cooperazione internazionale esercitando, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera "n" del Codice del Terzo Settore per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

L'Associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di:

- a. svolgere attività volte a recare benefici alle popolazioni in via di sviluppo nell'ambito della cooperazione internazionale;

- b. sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ai problemi dei paesi in via di sviluppo;
- c. promuovere l'orientamento alla solidarietà e al volontariato diffondendo una maggiore sensibilità sui temi della solidarietà sociale e della promozione umana;
- d. realizzare mostre, manifestazioni musicali, teatrali, sportive, lotterie, pesche e vendite di beneficenza ed altre attività mediante campagne di sensibilizzazione e di informazione;
- e. favorire e sviluppare, mediante attività di cooperazione e di partenariato, la presa in carico, anche a distanza, di progetti ritenuti conformi allo spirito di questa associazione;
- f. inviare o acquistare generi di prima necessità e materiale sanitario, e quanto si rende necessario al raggiungimento degli scopi previsti;
- g. progettare e costruire, principalmente ospedali, scuole, orfanotrofi, strutture di accoglienza e laboratori professionali;
- h. promuovere, l'istruzione di base, la prevenzione e l'educazione sanitaria, la formazione culturale e professionale, lo sviluppo dell'economia, dell'allevamento e dell'agricoltura, consentendo così l'autosufficienza e l'autodeterminazione della persona;
- i. verificare per mezzo di propri rappresentanti l'andamento dei lavori in corso e l'individuazione di nuovi progetti.
2. L'Associazione si propone, inoltre, di raggiungere detta finalità mediante le seguenti attività d'interesse accessorio:
- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- c. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
3. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali, deliberate dall'Organo di Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. In conformità dell'art. 13 comma 6 della richiamata Legge, l'Organo di Amministrazione documenterà il carattere secondario e strumentale dell'attività con una relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità sociali, potrà aderire e/o collaborare con altri enti, consorzi, reti di volontariato ed organismi che perseguano scopi affini e/o complementari. L'adesione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo [in seguito: C.D.].

ART. 3) PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, interamente rivolto al raggiungimento delle finalità dell'art. 2, è costituito da:
 - a. quote sociali annuali;
 - b. contributi straordinari e volontari degli associati o di persone fisiche;
 - c. contributi di società, enti pubblici e privati e/o di organizzazioni internazionali;
 - d. contributi in occasione di campagne di sensibilizzazione;
 - e. lasciti, legati testamentari e donazioni accettati dal C.D.;
 - f. beni immobili e mobili;
 - g. proventi, di qualsiasi natura, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
 - h. liberalità e ogni altra entrata consentita dalla legge che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione;
 - i. entrate derivanti da attività commerciali marginali;
 - j. eventuali cessioni o erogazioni di beni o servizi di modico valore;
 - k. eventuali avanzi di gestione.
2. L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dei progetti, oltre che per l'espletamento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse a norma dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'Associazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Dei beni patrimoniali è tenuto regolare inventario aggiornato anno per anno.
5. L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui al comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato da parte del donatore.

ART. 4) BILANCIO O RENDICONTO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente per la sua approvazione, da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, commi 1 e 2 e in conformità alla modulistica di cui al comma 3, definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e dovrà essere depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore come previsto dal comma 7 dell'art. 13.
4. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117.

5. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 5) SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali senza alcuna discriminazione politica, di genere, ideologica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione.
2. L'adesione all'Associazione è volontaria ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda in forma scritta, da parte degli interessati, al Consiglio Direttivo con la quale si dichiara di condividere le finalità della stessa con l'impegno di approvare e osservare lo Statuto ed il Regolamento interno. Sulle domande di ammissione si pronuncia entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo:
- a. in caso di accoglimento, dandone comunicazione all'interessato e annotando l'ammissione nel libro degli associati;
 - b. in caso di rigetto, comunicandone la motivazione all'interessato. Non è ammesso il ricorso né la richiesta di pronuncia da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo eletto dalla medesima.
3. I soci si dividono in:
- a. soci fondatori, costituiti da coloro che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione stessa sottoscrivendo l'atto costitutivo;
 - b. soci ordinari, costituiti da coloro che hanno aderito o aderiranno all'Associazione condividendone scopi e finalità di cui all'art. 2 e accettando senza riserve lo Statuto;
 - c. soci onorari o benemeriti, costituiti da coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, in virtù del loro prezioso contributo, offerto mediante le opere prestate o il fattivo sostegno, anche economico, alla vita dell'Associazione. Questi sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.
4. Le prestazioni fornite, le attività e le cariche sociali svolte dagli aderenti sono esercitate in modo personale, spontaneo e gratuito e non potranno essere retribuite in alcun modo. Il socio, o il volontario, può ottenere unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione, entro i limiti e le tipologie stabilite dal Consiglio Direttivo (art. 17 D. Lgs. 117 del 03 luglio 2017).
5. La qualità di socio si perde per:
- a. recesso volontario, con comunicazione scritta indirizzata al C.D.;
 - b. esclusione (quando il socio non adempie agli obblighi derivanti dallo Statuto):
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
 - quando, in qualunque modo, si arrechino danni materiali ai beni, o danni morali che danneggino l'immagine dell'Associazione.
 - c. decadenza:
 - quando il socio non adempie alle attività concordate;
 - per mancata partecipazione, non giustificata, alla vita associativa per un anno continuativo;

- in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.
- d. decesso.
- 6. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
- 7. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
- 8. Tutti i soci, che godono degli stessi diritti e doveri senza alcuna distinzione, hanno diritto:
 - a. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ad eccezione dei minorenni;
 - b. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
 - c. ad accedere alle cariche associative;
 - d. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta formale da indirizzare al C.D. (art. 15 comma 3 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017).
- 9. Tutti i soci sono tenuti (doveri):
 - a. a condividere le finalità associative, partecipando alle varie attività promosse dando il loro personale contributo;
 - b. ad osservare il presente Statuto, il Regolamento interno, le delibere degli organi associativi ed ogni eventuale disposizione legalmente adottata dagli stessi;
 - c. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
 - d. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei suoi aderenti e che non sia lesivo del prestigio degli stessi;
 - e. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
 - f. corrispondere la quota associativa annuale.
- 10. Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. Il Vice-presidente
 - e. il Segretario;
 - f. Il Tesoriere;
 - g. il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse della associazione.

ART. 7) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione, può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto e di prendere la parola, tutti coloro che sono iscritti e in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano.
3. I compiti dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Codice del Terzo Settore, sono:
 - a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo);
 - b. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il bilancio o rendiconto annuale;
 - d. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - g. detenere i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 comma 1 lettera "c" così come previsto dal richiamato articolo al comma 2.

L'Assemblea ordinaria provvede inoltre a:

- a. eleggere i sostituti dei membri del C.D. eventualmente dimissionari o decaduti.
 - b. nominare il Collegio dei Revisori.
4. I compiti dell'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Codice del Terzo Settore sono:
 - a. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
 5. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata tramite comunicazione scritta o-mail o mediante posta elettronica certificata, oltre all'avviso da affiggere nella sede sociale almeno dieci giorni prima, contenente l'ordine del giorno, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea con relativa pubblicazione dell'avviso sulla *home page* del sito internet istituzionale dell'Associazione.
 6. Sono valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

7. L'Assemblea ordinaria si riunisce presso la sede sociale, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto di gestione, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, o su richiesta di un quinto dei soci.
- a. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
 - in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci
 - in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum costitutivo.
 - b. L'Assemblea ordinaria delibera regolarmente con la maggioranza dei presenti con diritto di voto. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione di chi la presiede, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
 - c. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
 - d. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.
8. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci. Le votazioni dell'Assemblea straordinaria avverranno con le stesse modalità di quella ordinaria.
- a. Per le delibere concernenti modifiche allo Statuto o al Regolamento interno è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti al Libro dei soci.
 - b. Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti al Libro dei soci.

ART. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.
- a. È composto da un numero di membri variabile da cinque a sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 - b. I membri eletti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
 - c. Possono fare parte del C.D. esclusivamente i soci maggiorenni.
 - d. Il C.D. elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, ed il Segretario.
 - e. Il C.D. è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
2. Altri compiti del C.D. sono:
- a. nominare il Tesoriere;
 - b. determinare la quota associativa annuale;
 - c. deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;
 - d. deliberare sul recesso, decadenza o espulsione dei soci.
 - e. decidere circa l'assunzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui può avvalersi l'Associazione.
 - f. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - g. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
 - h. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
 - i. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
 - j. provvedere alla visione del bilancio o rendiconto consuntivo, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

- k. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
- l. provvedere alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
- m. provvedere alla tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 comma 1 della Legge del Terzo Settore;
- n. può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il C.D., valido quando sono presenti la maggioranza più uno dei suoi membri, delibera a maggioranza dei presenti; è convocato, almeno trimestralmente, dal Presidente, o da un terzo dei suoi componenti. Nei casi in cui si verificasse parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- a. Il C.D. è convocato almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, o mediante posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante ricevuta a mano, o invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. I membri del C.D. possono parteciparvi anche tramite *conference call* ed il voto può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza-via elettronica), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- b. La qualità di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con analoga carica sociale in altre associazioni della stessa natura.
- c. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, da un membro delegato dal Presidente; o, in assenza di tutte queste figure, dal consigliere più anziano di età.
4. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti nell'apposito Libro Verbale.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il C.D. decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo C.D.
6. La perdita della qualità di socio comporta la decadenza *ipso jure* dall'incarico di consigliere del C.D.
7. L'assemblea ordinaria, in caso di comprovato motivo, può procedere alla revoca dall'incarico affidato di consigliere del C.D.
8. Nel caso in cui un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, per cinque adunanze consecutive al C.D., questi può chiedere all'Assemblea dei soci la sua decadenza e sostituzione.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9) IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione, suo Rappresentante Legale, è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Rientra, nel suo mandato triennale, rappresentare o stabilire un legame con le attività missionarie della Compagnia di Gesù.

Il Presidente, ha i seguenti compiti e poteri:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere del C.D.;
 - c. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del C.D.;
 - d. controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione;
 - e. nei casi urgenti esercita i poteri del C.D., sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
2. In caso di assenza o di malattia, le sue funzioni (nel caso non fossero state attribuite mediante delega ad un altro membro del C.D.) sono esercitate automaticamente dal Vicepresidente.

ART. 10) IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice presidente, la cui carica ha durata triennale, rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 11) IL SEGRETARIO

1. Il Segretario, la cui carica è triennale, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - a. verbalizza le riunioni del C.D.
 - b. coordina le attività legate alla corrispondenza ufficiale;
 - c. provvede ai bonifici e ai pagamenti legati alle attività associative;
 - d. svolge ogni altro incarico che gli venga affidato dal C.D.
2. Il Segretario deve essere figura distinta dal Tesoriere.

ART. 12) IL TESORIERE

1. Il Tesoriere, coordina la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del C.D., il rendiconto o bilancio annuale. Il suo operato deve essere sempre conforme alle disposizioni di legge e del C.D.
2. Il Tesoriere provvede all'inventario annuale dei beni patrimoniali.
3. Al Tesoriere spettano anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

4. Tale soggetto, qualora si renda necessario, potrà anche essere esterno all'Associazione.

ART. 13) L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Dovrà essere nominato dal C.D., un organo di controllo, in qualità di revisore legale dei conti anche monocratico, purché iscritto nell'apposito registro, qualora si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ART. 14) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, dovranno essere tenuti:
 - a. Il libro degli associati o aderenti.
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

ART. 15) RISORSE

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, a norma dell'articolo 33 del Codice del Terzo Settore, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 16) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

2. Operazione Africa ODV, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo sul terzo Settore, per raggiungere le proprie finalità, potrà avvalersi di volontari non occasionali che dovranno essere iscritti nell'apposito registro.

3. Il volontario, sempre secondo il richiamato articolo, dovrà essere una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che, occasionalmente, coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
8. I lavoratori subordinati che intendano svolgere la loro attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
9. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

ART. 16) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. I volontari, a norma dell'art. 18 del Decreto Legislativo sul terzo Settore, saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17) IL REGOLAMENTO INTERNO

1. Lo Statuto dell'Associazione è integrato da un "Regolamento interno", che regola le mansioni dei membri ed ogni altro aspetto della vita associativa.

ART. 18) SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze di cui all'art. 7 comma 8 lettera b, la quale deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i componenti del C.D. ed i soci, stabilendone i poteri.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, (previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge), ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che Operazione Africa ODV è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 19) NORME FINALI

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare il nome dell'Associazione e promuovere o intraprendere qualsiasi attività o iniziativa senza il consenso scritto del C.D.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia associativa riguardanti le organizzazioni di volontariato.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 27 LUGLIO 2019

Il giorno ventisette del mese di luglio duemiladiciannove, alle ore diciassette si riunisce presso la sede associativa di via Ospedale 8, a Cagliari, l'assemblea dei soci di Operazione Africa Onlus. Sono presenti: il Presidente Ilio Pasquini, Padre Guglielmo Pireddu, Loredana Cappai, Claudio Musa, Ugo Zanda, Maria Pia Cocco, Serena Loddo, Paola Puddu e, presenti per delega, Grazia Maria Cadau, Mirco Pintus, Carla Oggianu, Mario Porcu, Marta Borea, Sara Migliore ed Emma de Santis.

L'Assemblea straordinaria dei soci discute sul seguente ordine del giorno:

- approvazione nuovo statuto Operazione Africa ODV;
- varie ed eventuali.

1° punto all'Odg: approvazione nuovo statuto Operazione Africa ODV.

Il Presidente presenta e dà lettura del nuovo statuto dell'Associazione. In particolare vengono sottolineati la modifica della denominazione della stessa con l'inserimento della nuova sigla ODV, in quanto già iscritti al registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione, e l'adeguamento alle norme della nuova legge del Terzo Settore (L.117 del 3 luglio 2017).

L'Assemblea approva il nuovo Statuto all'unanimità.

2° punto all'Odg: varie ed eventuali:

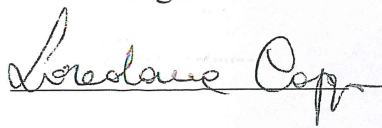
Non ci sono varie ed eventuali.

L'assemblea si chiude alle ore diciotto.

Il Presidente



Il segretario



Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di CAGLIARI 2
Addi 06/08/2019
Esatti € _____
Euro ESENTE
Registrato al N. 1653
Serie 3
Invim € _____
IL DIRETTORE
CAGLIARI

SOCI SOTTOSCRITTORI STATUTO
APPROVATO DALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
IN DATA 27 LUGLIO 2019

• BOREA MARTA	<u>APPROVA PER DELEGA</u>
• CADAU GRAZIA MARIA	<u>APPROVA PER DELEGA</u>
• CAPPAI OREDANA	<u><i>Oredana Cappai</i></u>
• COCCO MARIA PIA	<u><i>Maria Cocco</i></u>
• DE SANTIS EMMA	<u>APPROVA PER DELEGA</u>
• LODDO SERENA	<u><i>Serena Loddo</i></u>
• MIGLIORE SARA	<u>APPROVA PER DELEGA</u>
• MUSA CLAUDIO	<u><i>Claudio Musa</i></u>
• OGGIANU CARLA	<u>APPROVA PER DELEGA</u>
• PIREDDU GUGLIELMO	<u><i>Pireddu</i></u>
• PASQUINI ILIO	<u><i>Il Pasquini</i></u>
• PINTUS MIRCO	<u>APPROVA PER DELEGA</u>
• PORCU MARIO	<u>APPROVA PER DELEGA</u>
• PUDDU PAOLA	<u><i>Paola</i></u>
• ZANDA UGO	<u><i>Ugo</i></u>